



D.R. n. 1053

Oggetto: Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M.270/2004 - Parte Generale - emanazione a decorrere dall'a.a.2012/13.

#### IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989 n°168;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990 n°341, ed in particolare l'art.11, co.1;
- VISTO** il D.M. del 22/10/2004 n.270 recante modifiche alle disposizioni sull'Autonomia didattica degli Atenei contenute nel D.M.509/99;
- VISTI** i DD.MM. in data 16 marzo 2007 concernenti la "Determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree magistrali";
- VISTO** il D.M. in data 5 aprile 2007 concernente la «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»
- VISTO** lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n.1604 del 29/12/2011 in attuazione della legge 240/2010;
- VISTA** la nota rettorale prot.n.12823 in data 13/04/2012, con cui è stata trasmessa al MIUR, attraverso il sistema telematico della Banca Dati dell'Offerta Formativa, la richiesta di modifica della Parte Generale del Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M.270/2004, unitamente al riepilogo dei corsi di studio attivati presso questo Ateneo ai sensi del D.M.270/2004 e del D.M.509/1999 (ad esaurimento), con le afferenze degli stessi alle nuove strutture didattiche attivate ai sensi della Legge 240/2010;
- VISTO** il Decreto Rettoriale n.815 in data 29/06/2012 con cui è stato approvato il testo del Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale ai sensi del D.M.270/2004 e della Legge 240/2010 in adeguamento alle osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 20/06/2012;
- VISTO** il Decreto Direttoriale prot. n.3040 in data 3/08/2012 a cura della Direzione Generale del M.I.U.R. con cui, a seguito del parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 24/07/2012, è stata approvata l'integrazione della Parte Generale del Regolamento didattico di Ateneo, trasmesso al MIUR con nota rettorale prot.n.22746 in data 29/06/2012;
- PRESO ATTO** che il sopracitato provvedimento autorizzativo dispone di procedere all'emanazione della modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo ed all'aggiornamento della Banca Dati dell'Offerta Formativa ai fini dell'efficacia del provvedimento medesimo;
- RILEVATO** che in virtù di quanto disposto dal Miur con la circolare prot.n. 169 in data 31/01/2012, l'aggiornamento delle Banche dati ministeriali con riferimento alla declaratoria delle afferenze dei corsi di studio (D.M.270/2004 e D.M.509/99) alle nuove strutture dipartimentali attivate ai sensi della legge 240/2010, verrà effettuato d'ufficio, successivamente all'approvazione ministeriale delle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi della L.341/90;
- VISTI** il Decreto Rettoriale n.780 in data 18/06/2012 ed il Decreto Rettoriale n.2759 in data 17/12/2007, con cui sono stati emanati gli ordinamenti didattici, rispettivamente, dei corsi di studio attivati ai sensi del D.M.270/2004 e dei corsi di studio ad esaurimento attivati ai sensi del D.M.509/99, che nelle more della confluenza dell'offerta didattica attiva per l'a.a.2012/2013 alle nuove strutture ai sensi della Legge 240/2010, sono tuttora vigenti;

## DECRETA

- ART.1** EMANARE il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Generale, redatto in conformità alle disposizioni del D.M.270/2004 e della Legge 240/2010. il cui testo integrale è allegato al presente decreto costituendone parte integrante (All.1).
- ART.2** Il Regolamento Didattico di Ateneo - Parte Generale, di cui all'art.1 entra in vigore alla data di registrazione nella Banca Dati dell'offerta formativa ed è pubblicato sul sito web ufficiale di Ateneo.
- ART.3** Nelle more dell'aggiornamento delle banche dati ministeriali con la confluenza dell'offerta didattica alle nuove strutture dipartimentali attivate ai sensi della legge 240/2010, l'ordinamento didattico vigente per i corsi di studio attivati ai sensi del D.M.270/2004 e dei corsi di studio ad esaurimento ex D.M.509/1999, è quello allegato, rispettivamente, al D.R. n. 780 in data 18/06/2012 per i corsi D.M.270 ed al D.R.n.2759 in data 17/12/2007 per i corsi ad esaurimento ex D.M.509.

Lecce. **14 SET. 2012**



**IL RETTORE**

(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

*Domenico Laforgia*

---

*Alla Raccolta*

*Al M.I.U.R. (per la registrazione nella Banca Dati dell'offerta formativa)*

*Ai Manager didattici di Fucolià*

*Al DICOT*

*Adf*

*le*

*university*

**REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO**

*Parte prima*  
**NORME GENERALI**

**Art. 1**  
**Autonomia**

1. Il presente regolamento è redatto in conformità e in applicazione dell'art. 11 del D.M. 270/04, dell'art. 1, c. 4 dei DD.MM. 16/03/07, del D.M. 386/07, del D.D. 61/08, del D.M. 17/10 e dei successivi decreti ministeriali, nonché in attuazione di quanto stabilito dalla L. 240/10, per disciplinare gli ambiti demandati all'autonomia dell'Ateneo per gli aspetti di organizzazione e gestione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, ai dottorati di ricerca, ai master universitari attivabili dall'Università del Salento in conformità all'art. 33 dello Statuto di Ateneo, approvato in attuazione della L. 240/10, emanato con D.R. 1604/11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 7 del 10/1/12.

2. Il presente regolamento disciplina altresì, nella parte speciale, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

**Art. 2**  
**Autonomia didattica e amministrativa**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, sono disciplinati nella parte speciale del presente regolamento. I Dipartimenti, le Facoltà, le Scuole di Specializzazione e la Scuola di Dottorato esercitano la propria autonomia didattica nei tempi e secondo le modalità previste negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti organizzativi, nei corrispondenti regolamenti didattici.
2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale specificano gli aspetti organizzativi dei corsi e sono predisposti ai sensi dei successivi artt. 16 e 17 e approvati con le procedure previste dallo Statuto di Ateneo.
3. I regolamenti didattici delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti tabelle, secondo le procedure previste dallo Statuto di Ateneo.
4. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca, costituiscono materia di un apposito regolamento approvato secondo le procedure previste nello Statuto di Ateneo.
5. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle commissioni paritetiche docenti-studenti previste dall'art. 47 dello Statuto di Ateneo.

6. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono disciplinate nel Regolamento di Ateneo per gli studenti, adottato ai sensi dell'art. 11 D.M. 270/04 e con le procedure previste dallo Statuto di Ateneo.

7. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità con l'inserimento sul sito web di Ateneo dei dati informativi, dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica, coerentemente con quanto disposto dal D.D. 61/08 relativamente ai requisiti di trasparenza. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedono l'intervento di più organi collegiali, il responsabile amministrativo di ciascuno di essi provvede a fornire adeguata pubblicità anche attraverso la rete informatica di Ateneo, specificando la struttura e/o la persona alla quale è attribuita la relativa responsabilità.

### Art. 3

#### Titoli di studio e accademici

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
  - la laurea (L.)
  - la laurea magistrale (LM)
  - il diploma di specializzazione (DS)
2. L'Università rilascia, altresì, titoli accademici di dottorato di ricerca, di master universitario di primo e di secondo livello a conclusione dei relativi percorsi formativi programmati ai sensi dei successivi artt. 7 e 9.
3. Ai sensi dell'art. 17 della L. 240/10, i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. 162/82, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, o i diplomi universitari istituiti ai sensi della L. 341/90, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di I livello nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle specifiche convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
5. Ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste nel Regolamento di Ateneo per gli studenti l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dal Paese europeo, le principali indicazioni relative al *curriculum* seguito da ogni studente per conseguire il titolo.
6. I titoli di studio ed accademici rilasciati dall'Università del Salento sono coerenti con il Quadro Nazionale dei Titoli e con le indicazioni ivi riportate.

#### Art. 4 Corsi di laurea

1. I corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di formare una cultura nei vari campi del sapere che possa anche essere la base di una competenza professionale. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
2. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
3. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. La qualifica di dottore spetta altresì a coloro che conseguono il diploma al termine di un corso di durata triennale svolto nell'ambito della Scuola diretta a fini speciali e il diploma triennale ai sensi della L. 341/90.
4. I corsi di laurea avendo gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe.  
I corsi della stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU (crediti formativi universitari).  
E' possibile istituire corsi di laurea "diversi" afferenti alla medesima classe che non siano vincolati alla condivisione di attività formative di base e caratterizzanti comuni.  
Il relativo progetto formativo è elaborato dai Dipartimenti interessati e proposto dalla Facoltà, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.  
I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi nei rispettivi regolamenti didattici per almeno 40 CFU. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro. Se il grado di diversificazione dei curricula dello stesso corso di studio è di 40 o più CFU è obbligatorio attivare distinti corsi di studio.
5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi (corso interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, che, ove non modificata, diventa definitiva in sede di iscrizione al III anno. Le norme sono individuate nel regolamento didattico del corso di studio.
6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, come da ordinamento e regolamento didattico del corso di laurea cui è iscritto.

#### Art. 5

### Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
2. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.  
La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro che hanno conseguito e conseguaano la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti il D.M. 509/99, nonché a coloro che conseguano il titolo di laurea specialistica ai sensi dello stesso D.M. 509/99.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe.  
I diversi corsi di laurea magistrale della stessa classe devono differenziarsi nei rispettivi regolamenti didattici per almeno 30 CFU. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro. Se il grado di diversificazione dei curricula dello stesso corso di studio è di 30 o più CFU è obbligatorio istituire distinti corsi di laurea magistrale.
4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi (corso interclasse), qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'iscrizione al I anno la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, che, ove non modificata, diventa definitiva in sede di iscrizione al II anno. Le norme sono individuate nel regolamento didattico del corso di studio.
5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto.
6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di 5 o 6 anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver acquisito 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto.

### **Corsi di specializzazione**

1. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea o della laurea magistrale a seconda del corso di specializzazione, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi regolamenti didattici.
3. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di CFU previsti dalla tabella di appartenenza del corso di specializzazione, come da ordinamento e regolamento didattico del corso di specializzazione cui è iscritto.
4. L'Università del Salento ha istituito quale corso di specializzazione la "Scuola di specializzazione in Beni Archeologici" ai sensi del D.M. 31/06 a frequenza obbligatoria e avente quale requisito di accesso la laurea specialistica o magistrale.
5. L'attività didattica nell'ambito delle scuole di specializzazione è organizzata e coordinata dalle Facoltà, sentiti i vari organi direttivi.

### **Art. 7**

#### **Dottorati di ricerca**

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo in materia.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99, ovvero di un titolo di studio acquisito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e regolamentare di Ateneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

### **Art. 8**

### **Scuola di Alta Formazione**

1. La Scuola Superiore ISUFI è Scuola Superiore di Alta Formazione istituita dall'Università del Salento e disciplinata nello Statuto di Ateneo con l'obiettivo di promuovere, organizzare, gestire percorsi di apprendimento residenziali di alta formazione pre-laurea e post laurea su basi interdisciplinari e con caratteri di internazionalità.
2. Al completamento dei percorsi formativi pre-laurea e post laurea sono rilasciati agli allievi titoli finali ai sensi dei regolamenti di Ateneo adottati in materia. Le attività di apprendimento di alta formazione riferite ai settori di articolazione della Scuola sono definite nel relativo regolamento che disciplina gli specifici percorsi formativi.

### **Art. 9**

#### **Master universitari**

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU previsti nello specifico percorso formativo del master. La durata minima dei corsi è, di norma, di un anno.
3. Per essere ammessi al master di I livello occorre essere in possesso almeno del titolo di laurea; per essere ammessi al master di II livello occorre essere in possesso del titolo di laurea magistrale, o del titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99.
4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo per la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei master e dei corsi di perfezionamento.
5. La responsabilità della progettazione, organizzazione e gestione dei master di I e II livello spetta ai Dipartimenti che ne hanno promosso l'attivazione.
6. Al fine di garantire la qualità e il coordinamento delle proposte dei master di I e di II livello è costituita una commissione di Ateneo presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta dal Direttore generale o suo delegato e da tre esperti di alta qualificazione, nominati dal Rettore e provenienti dalle tre aree rappresentative dell'Ateneo così come individuate nello Statuto. Tale commissione definisce i criteri per l'istituzione e l'attivazione dei master che saranno disciplinati nel Regolamento di Ateneo per la progettazione, organizzazione e gestione dei master ed esprime un parere vincolante sulle proposte avanzate dai Dipartimenti.

### **Art. 10**



### **Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi**

1. L'Università prevede, nell'ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi varie tipologie di corsi ai sensi dell'art. 6 della L. 341/90.

L'Università attiva corsi di aggiornamento del personale tecnico-amministrativo nonché attività formative autogestite dagli studenti. Inoltre l'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, corsi per la formazione permanente e ricorrente in quanto Ente accreditato dal Ministero, secondo procedure definite nello specifico regolamento, e corsi di perfezionamento per laureati e diplomati, secondo le procedure previste nell'apposito regolamento.

Nell'ambito della formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi, l'Università può attivare:

- a) Corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione a corsi di studio e a corsi post lauream;
- b) Attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio nonché quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;
- c) Corsi estivi;
- d) Corsi di preparazione agli esami di stato per l'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici;
- e) Corsi di aggiornamento professionale;
- f) Corsi di formazione informatica;
- g) Eventuali altri corsi volti alla formazione finalizzata alla didattica integrativa.

2. L'istituzione dei corsi che prevedono una quota di partecipazione dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.

### **Art. 11**

#### **Crediti formativi**

1. Le attività che fanno capo ai percorsi formativi offerti dall'Università danno luogo all'acquisizione, per gli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU).

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali o, per i master, se deliberato dagli organi accademici.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

4. Per i master l'eventuale riduzione della frazione minima del 50% di impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività di tipo individuale è determinata nel regolamento di ciascun master e approvata dal Senato Accademico.

5. L'impegno complessivo relativo al CFU, in rapporto ai vari tipi di attività formative previste, è determinabile in:

- a) in caso di lezioni frontali o attività didattiche equivalenti: almeno 5 ore e non più di 10; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
- b) in caso di esercitazioni o attività assistite equivalenti: almeno 8 ore e non più di 16; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
- c) 25 ore di studio individuale;
- d) 25 ore di tirocinio.

Nel regolamento didattico di ciascun corso di studio è definita l'articolazione oraria dell'impegno complessivo relativo al CFU in rapporto alle attività specificate nei punti a), b), c), d) del presente comma da determinarsi entro i limiti ivi indicati.

6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite, stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 25.

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. Le modalità per attivare sui corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 30.

8. I CFU per ciascun corso di studio devono essere acquisiti entro 5 anni successivi alla durata normale del corso di laurea ed entro 3 anni successivi alla durata normale del corso di laurea magistrale. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le eventuali forme di verifica dell'obsolescenza dei CFU acquisiti anche per percorsi di studio non conclusi entro i termini di cui al precedente capoverso. Gli effetti sulla carriera dello studente del mancato conseguimento dei CFU entro i termini di cui al precedente capoverso sono definiti nel Regolamento di Ateneo per gli studenti.

#### Art. 12

#### Istituzione e modifica dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto anche dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle dinamiche economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere obbligatorio del Senato Accademico e su proposta della Facoltà che adotta la propria

deliberazione sulla base di un progetto formativo elaborato da uno o più Dipartimenti interessati e sentito il parere della Commissione paritetica docenti-studenti. L'istituzione di un corso di studio è subordinata al parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento e alla relazione tecnica del Nucleo di valutazione.

3. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 13, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

4. L'istituzione di un corso di studio richiede l'inserimento delle prescritte informazioni nella banca dati dell'offerta formativa.

5. Acquisita l'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 1) e. 1 della L. 34/90, l'istituzione di un corso di studio, con modifica del presente regolamento, parte speciale, è disposta con decreto del Rettore che emana anche il relativo ordinamento didattico.

6. Le modifiche agli ordinamenti didattici sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico; sono proposte dalla Facoltà, su richiesta del Consiglio didattico e sentiti i Dipartimenti interessati.

#### Art. 13

##### Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso, sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento di riferimento e gli eventuali altri Dipartimenti coinvolti nell'erogazione delle attività formative e la Facoltà di riferimento. Nel caso di corsi interclasse, in fase di formulazione dell'ordinamento didattico deve essere illustrato il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo. Inoltre, deve essere evidenziato negli obiettivi specifici come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesta allo scopo di collocare i corsi di studio in posizione bilanciata tra le classi.
- c) gli obiettivi formativi qualificanti e specifici in termini di risultati di apprendimento attesi del corso di studio, con riferimento al sistema dei descrittori adottati in sede europea;
- d) gli sbocchi occupazionali e professionali con riferimento alle attività professionali classificate dall'ISTAT;
- e) il quadro generale delle attività formative da inserire nel curricula;
- f) i CFU assegnati alle attività formative e, con riferimento alle attività di base e caratterizzanti, a ciascun ambito disciplinare, riferendoli a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- g) il numero massimo di CFU riconoscibili a norma dell'art. 5, c. 7 del D.M. 270/04, dell'art. 14, c. 1 della

**L. 240/10 e dall'art. 26 del presente regolamento;**

- h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi richiesta per la laurea magistrale;**
- i) il gruppo di affinità, ossia il raggruppamento di corsi di studio afferenti alla medesima classe che condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU;**
- l) la modalità di svolgimento della didattica.**

2. Ciascun ordinamento didattico può prevedere che il corso si articoli in più curricula, disciplinati nel relativo regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

3. Nel caso di corsi di studio interateneo, la relativa convenzione, che è parte integrante dell'ordinamento, determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento, indicando nello specifico la struttura didattica di riferimento incaricata del coordinamento delle attività del corso.

#### **Art. 14**

##### **Attività formative dei corsi di laurea**

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono le attività formative specificamente indicate nell'art. 10 del D.M. 270/04 e nell'art. 3 del D.M. 16/03/07. Le attività formative di base e caratterizzanti devono essere organizzate in modo tale che a ciascuna di esse ovvero a ciascun modulo coordinato corrispondano di norma non meno di 6 CFU, o comunque, non meno di 5 CFU, previa deliberazione del Senato Accademico.

2. Relativamente alle attività formative affini o integrative il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 18. Per tali attività sono utilizzati settori scientifico disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori scientifico disciplinari già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

3. Relativamente alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12. Agli studenti è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il percorso formativo.

## Art. 15

### Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono le attività formative specificamente indicate nell'art. 10 del D.M. 270/04 e nell'art. 3 del D.M. 16/03/07. Le attività formative caratterizzanti devono essere organizzate in modo tale che a ciascuna di esse ovvero a ciascun modulo coordinato corrispondano di norma non meno di 6 CFU, o comunque, non meno di 5 CFU, previa deliberazione del Senato Accademico.
2. Relativamente alle attività formative affini o integrative il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12. Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori scientifico disciplinari già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
3. Relativamente alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 8. Agli studenti è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il percorso formativo.

## Art. 16

### Regolamenti didattici dei corsi di laurea

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, elaborati dai Consigli Didattici, sono proposti dai Consigli delle Facoltà, sentiti i Dipartimenti interessati per quanto di loro competenza, e approvati dal Senato Accademico nel rispetto dei termini ministeriali. Per le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati è obbligatorio il parere della commissione paritetica docenti-studenti; qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è demandata al Senato Accademico.  
I regolamenti didattici dei corsi di laurea sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore nella data fissata nel medesimo provvedimento.
2. Il regolamento didattico del corso di laurea specifica gli aspetti organizzativi della didattica del corso, nel rispetto del relativo ordinamento, quale definito nella parte speciale del presente regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
3. I regolamenti didattici del corso di laurea, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
  - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze, delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
  - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, le modalità per la strutturazione di eventuali piani di studio

**individuali e le regole di presentazione, coerentemente con le disposizioni riportate nell'art. 24 del presente regolamento;**

- c) i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione della preparazione iniziale dello studente;
- d) l'organizzazione di eventuali attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale dello studente;
- e) le disposizioni su eventuali obblighi formativi aggiuntivi;
- f) l'elenco degli insegnamenti, suddiviso per anni di corso, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento, dell'attività formativa e dell'ambito disciplinare di afferenza e l'eventuale articolazione in moduli;
- g) i CFU assegnati ad ogni insegnamento, le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU determinata in riferimento al precedente art. 11;
- h) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- i) le attività a scelta dello studente, le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- l) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e di altre competenze richieste, le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- m) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o) i criteri e le modalità per garantire l'esercizio della mobilità degli studenti nel rispetto di quanto disposto nei DD.MM. 16/03/07;
- p) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 9 dei DD.MM. 16/03/07, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- q) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;
- r) le eventuali modalità organizzative per studenti impegnati a tempo parziale;
- s) le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di formazione progressiva, nei limiti previsti dai DD.MM. 16/03/07 e dalla L. 240/10. Il riconoscimento non potrà essere effettuato più di una volta, e per il conseguimento di un solo titolo di studio.

### **Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale**

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, elaborati dai Consigli Didattici sono proposti dai Consigli delle Facoltà, scritti i Dipartimenti interessati per quanto di loro competenza, e approvati dal Senato Accademico nel rispetto dei termini ministeriali. Per le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati è obbligatorio il parere della commissione paritetica docenti-studenti; qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è demandata al Senato Accademico.

I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore nella data fissata nel medesimo provvedimento.

2. Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale specifica gli aspetti organizzativi della didattica del corso, nel rispetto del relativo ordinamento, quale definito nella parte speciale del presente regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

3. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, le modalità per la strutturazione di eventuali piani di studio individuali e le regole di presentazione, coerentemente con le disposizioni riportate nell'art. 24 del presente regolamento;
- c) i requisiti curriculari che lo studente deve possedere per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale, tenuto conto che essa non può avvenire con debiti formativi e che le eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della preparazione personale;
- d) le modalità di verifica della adeguatezza della preparazione personale ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale;
- e) l'elenco degli insegnamenti, suddiviso per anni di corso, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento, dell'attività formativa e dell'ambito disciplinare di afferenza e l'eventuale articolazione in moduli;
- f) i CFU assegnati ad ogni insegnamento, le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU determinata in riferimento al precedente art. 11;
- g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- h) le attività a scelta dello studente, le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- i) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera e di altre competenze richieste, le modalità di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- m) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- n) i criteri e le modalità per garantire l'esercizio della mobilità degli studenti nel rispetto di quanto disposto

nei DD.MM. 16/03/07;

- o) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 9 dei DD.MM. 16/03/07, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- p) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio;
- q) le eventuali modalità organizzative per studenti impegnati a tempo parziale;
- r) le procedure di accertamento per il riconoscimento delle conoscenze, delle competenze e abilità professionali o di esperienze di formazione progressiva, nei limiti previsti dai DD.MM. 16/3/07 e dalla L. 240/10. Il riconoscimento non potrà essere effettuato più di una volta, e per il conseguimento di un solo titolo di studio.

#### Art. 18

##### Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. L'attivazione dei corsi di studio avviene secondo le procedure definite all'art. 9, c. 2 del D.M. 270/04 e dal punto 4 delle Linee guida di cui al D.M. 386/07. È deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, previo parere favorevole delle commissioni paritetiche docenti-studenti. L'attivazione è deliberata entro termini utili per l'iscrizione dell'offerta formativa nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati dal D.M. 17/10, e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo.

2. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Facoltà che, a sua volta, acquisisce i pareri del Consiglio Didattico, dei Dipartimenti competenti nonché della commissione paritetica docenti-studenti.

La disattivazione del corso di studio, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c) dello Statuto, può essere altresì proposta dal Consiglio di Facoltà al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Didattico, i Dipartimenti interessati e la commissione paritetica docenti-studenti.

#### Art. 19

##### Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. I compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, in relazione allo specifico ruolo di appartenenza, prevedono:

- a) attività di insegnamento;
- b) esercitazioni e laboratori;
- c) attività didattiche integrative;



d) assistenza individuale agli studenti;

e) accertamento del profitto degli studenti, nonché attività di verifica dei risultati di apprendimento;

f) orientamento;

g) tutorato.

2. Entro il 15 marzo e comunque entro i termini ministeriali, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si prevede l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano e organizzano, sulla base delle proposte dei Consigli Didattici interessati, le relative attività formative riferite all'intero ciclo di studi e riguardanti la relativa coorte di studenti, così come disciplinate nel regolamento didattico dei singoli corsi di studio.

3. Entro e non oltre il 31 marzo e comunque entro i termini ministeriali, i Dipartimenti, su richiesta delle Facoltà, provvedono alla copertura sia previsionale che annuale degli insegnamenti da attivare, attribuendo, sentiti gli interessati, i compiti didattici ai docenti e, previa acquisizione del loro consenso, ai ricercatori appartenenti ai settori scientifico disciplinari di loro responsabilità. Nell'assegnazione dei compiti didattici anche per le attività integrative, di orientamento e di tutorato, i Dipartimenti si ispirano a criteri di funzionalità, competenza specifica ed equa ripartizione dei carichi.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato esclusivamente ai casi in cui esso risulti di motivata necessità ai fini del rispetto degli ordinamenti didattici.

4. Entro il 15 aprile, e comunque entro i termini ministeriali, i Consigli di Facoltà propongono al Senato Accademico l'attivazione dei corsi di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, sulla base della programmazione effettuata.

5. I Consigli Didattici, sulla base degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei relativi corsi di studio, possono proporre l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. Per modulo si intende l'articolazione minima dell'attività formativa cui corrisponde un unico docente e un unico settore scientifico disciplinare.

6. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano nell'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti anche secondo diverse scanzioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

7. I docenti responsabili di insegnamenti replicati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale ai sensi della normativa vigente sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti replicati sono definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, i quali disciplinano altresì le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e

funzionale suddivisione del carico relativo.

8. Nei casi di insegnamenti previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, che non possono essere attivati nell'ambito del relativo corso per assenza temporanea o per mancanza dei docenti, è consentito ricorrere alla mutuaione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento da parte del Consiglio Didattico della loro coerenza con gli obiettivi formativi specifici. Le mutuaioni sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, acquisiti i pareri dei Consigli Didattici e dei Dipartimenti interessati.

Qualora la mutuaione riguardi un insegnamento che fa riferimento ad altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest'ultima. Si possono deliberare mutuaioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo. Nel caso di corsi di studio di cui all'art. 11 comma 7 lett. a) del D.M. 270/04 tra loro affini, gli insegnamenti saranno programmati dalla Facoltà su proposta dei Consigli Didattici interessati, attingendo dagli stessi corsi di studio o anche da altre Facoltà, previa valutazione della coerenza con gli obiettivi formativi specifici. In ogni caso, la mutuaione deve assicurare il rispetto dei requisiti di numerosità degli studenti ai sensi del D.M. 17/10.

**Art. 20**  
**Manifesto annuale degli studi**

1. Entro e non oltre il 31 maggio le Facoltà predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando le proposte dei Consigli didattici ad esse afferenti.
2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, include le informazioni del regolamento didattico dei corsi di studio relative all'offerta didattica effettivamente erogata nell'anno accademico.  
Nello specifico il manifesto riporta:
  - a) la denominazione degli insegnamenti, la tipologia di attività formativa, i crediti formativi e le ore corrispondenti alle attività didattiche frontali, i settori scientifico disciplinari e il semestre di svolgimento degli stessi;
  - b) la propedeuticità degli insegnamenti e delle altre attività formative;
  - c) i periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative;
  - d) i periodi di svolgimento degli esami di profitto e degli esami finali di laurea.
3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione, purché ciò avvenga entro l'inizio delle attività didattiche.
4. L'Università, previa approvazione del Senato Accademico, preso atto dei manifesti annuali delle Facoltà, pubblica ogni anno entro il 1° luglio il manifesto generale degli studi, recante l'elenco dei corsi offerti, le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché

ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati, e circa gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni.

#### Art. 21

##### Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale; possono altresì iscriversi laureati in possesso di laurea o altra laurea magistrale purché in regola con i requisiti indicati. I regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono i requisiti di ammissione e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative predefinite come indicate al successivo comma 3.
2. Nel caso in cui la verifica non sia positiva, i competenti Consigli Didattici indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.
3. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative predefinite alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
4. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto 5. Per i corsi di laurea magistrale i regolamenti didattici indicano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale e la preparazione personale richiesta. Possono altresì iscriversi coloro che siano in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 509/99 o altra laurea magistrale, purché in regola con i requisiti suindicati. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di CFU riferiti a specifici settori scientifico disciplinari o ambiti disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ministeriali. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.
5. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

6. Gli studenti regolari, ovvero coloro che, iscritti in corso al III anno, prevedono di concludere il percorso formativo entro la sessione straordinaria, i quali siano in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'iscrizione al corso di laurea magistrale e debbano ancora acquisire non più di 30 CFU per completare l'iter formativo, possono partecipare alle prove di verifica della preparazione personale. A seguito del superamento delle prove suddette, gli studenti potranno effettuare la preiscrizione al corso di laurea magistrale.

In conseguenza di tale preiscrizione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per gli studenti, in cui è contemplata la possibilità di inserire nel piano di studio della laurea triennale ulteriori discipline oltre quelle previste dal curriculum ufficiale, i predetti studenti, previa approvazione del Consiglio Didattico competente, potranno sostenere gli esami di profitto relativi agli insegnamenti offerti nel I semestre dell'anno del corso di laurea magistrale.

La preiscrizione si perfezionerà con l'iscrizione al corso di laurea magistrale allorché gli studenti conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di ultima iscrizione. Tale perfezionamento consentirà il riconoscimento ufficiale degli esami sostenuti nel periodo della preiscrizione con le modalità previste dal precedente comma.

6. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione ad un corso di specializzazione o a un dottorato di ricerca e master universitari.

7. E', invece, consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e correlati alle condizioni disciplinate nel D.M. 28/09/11. A tal fine lo studente che dichiara, all'atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli Didattici ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.

9. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

## Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il manifesto degli studi della Facoltà stabilisce, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Preside e dei Presidenti dei Consigli Didattici del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Il calendario delle lezioni deve prevedere lezioni distinte in relazione agli anni di corso in cui sono erogati gli insegnamenti già fissati nel regolamento didattico di cui ai precedenti artt. 16 e 17.  
In ogni caso, non possono essere erogate più di tre ore al giorno di lezioni frontali relativamente a ciascun insegnamento o modulo curricolare.
3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, nel rispetto del calendario didattico di Facoltà, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.  
Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile possono essere pertinenti all'anno accademico precedente.  
Gli studenti che prevedono di laurearsi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo possono usufruire di qualunque appello d'esame entro tale data senza necessità di reiscrizione. La registrazione dei corrispondenti esami è comunque riferita all'anno accademico precedente.  
I manifesti degli studi stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e di altre forme di verifica dello stesso. Il calendario degli esami è formulato con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della sessione.  
L'esame orale è pubblico.  
In caso di prova scritta e orale l'esito della prova scritta deve essere reso pubblico prima della data fissata per la prova orale, in modo che lo studente interessato possa per tempo prenderne visione.  
Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sette, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascuna Facoltà nel manifesto degli studi. E' garantita la non sovrapposizione con i periodi di lezione, fatti salvi eventuali appelli destinati a studenti fuori corso. Il numero annuale degli appelli destinati a studenti fuori corso non può essere inferiore a due e ad essi possono accedere anche gli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale che hanno terminato le lezioni del secondo semestre. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane; non possono essere fissati nello stesso giorno esami dello stesso anno di corso.  
L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dai Consigli Didattici o dai Consigli di Facoltà.
4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli

**studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.**

Per le prove finali devono essere previsti almeno quattro appelli distribuiti, di norma, nei seguenti periodi: da giugno a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

5. Lo studente che intenda laurearsi in una certa sessione non potrà sostenere esami nei 15 giorni precedenti la seduta già fissata per la prova finale.

#### **Art. 23**

##### **Informazioni sulle attività didattiche e Guide**

1. Ai sensi del D.D. 61/08, la Facoltà garantisce la pubblicazione delle informazioni e di tutte le notizie utili ad illustrare le attività programmate sui portali web di competenza prima dell'inizio delle attività didattiche. In particolare vengono pubblicati i programmi degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, il calendario e gli orari delle lezioni, i calendari delle sessioni di esame e le relative commissioni, le attività di tutorato e tutte le altre attività formative.

2. Le Facoltà possono predisporre Guide didattiche da divulgarsi in via informatica che riportino il manifesto annuale delle Facoltà unitamente alle altre notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate.

#### **Art. 24**

##### **Curricula e piani di studio**

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di studio prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità.

Il piano di studio è il percorso formativo con relativo carico didattico che lo studente deve svolgere per il conseguimento del titolo finale.

2. Per piano di studio statutario si intende il piano di studio stabilito nel regolamento didattico del corso di studio relativamente a ciascun curriculum previsto. Il piano di studio statutario può prevedere opzioni tra insegnamenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare o a settori diversi, nel rispetto dei vincoli predeterminati nello stesso regolamento didattico del corso di studio.

3. Per piano di studio individuale si intende il piano di studio proposto autonomamente dallo studente che preveda delle opzioni tra gli insegnamenti complessivamente offerti dall'Ateneo, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio. Il piano di studio individuale è approvato dal Consiglio Didattico competente e può essere presentato dallo studente una sola volta nel ciclo di studio.

4. I CFU acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto

al percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

#### Art. 25

#### Verifiche del profitto

1. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti. L'accertamento del profitto è individuale e deve avvenire nel rispetto dei criteri di approfondimento della materia, di obiettività e di equità di giudizio. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti.
2. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni. In ogni caso si applicano le previsioni riportate nel D.M. 386/07 con riferimento al computo del numero degli esami.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
4. Lo studente ripetente o fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo progressivo, di norma sostiene la prova d'esame facendo riferimento al programma e alle attività didattiche dell'insegnamento relativo al suo piano di studio.
5. Le commissioni per gli esami di profitto per i corsi di studio sono nominate dal Preside della Facoltà o dai Direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime, sentito il docente che ha la responsabilità didattica dell'insegnamento. Le commissioni sono composte da almeno 3 membri. Esse sono comunicate validamente costituite in presenza del Preside e di almeno un membro effettivo o supplente. Le commissioni per gli esami di profitto devono essere rese note sul sito web delle rispettive Facoltà. Le commissioni esaminatrici sono presiedute da chi ha la responsabilità didattica dell'insegnamento o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato in sede di programmazione come responsabile didattico dell'insegnamento integrato. In caso di assenza o di impedimento del Preside, questi è sostituito da un altro docente di ruolo nominato dal Preside della Facoltà, di norma tra i componenti la Commissione. Compongono la commissione, in aggiunta al Preside, professori e/o ricercatori del medesimo settore

scientifico disciplinare o appartenenti allo stesso settore concorsuale nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, da cultori della materia. La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Dipartimento, su richiesta del docente responsabile dell'insegnamento afferente al settore scientifico disciplinare di competenza del Dipartimento medesimo.

6. La commissione d'esame non può visionare il fibretto universitario dello studente prima di esprimere la valutazione finale, salva espressa richiesta dell'esaminato. In ogni caso è fatto divieto alla commissione di visionare il materiale didattico utilizzato dallo studente.

7. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Al fine del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, anche su richiesta dello studente, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul fibretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera.

8. Il Presidente della commissione esaminatrice per gli esami di profitto è responsabile dei relativi verbali. Il verbale rappresenta il processo scritto di quanto avvenuto nella singola seduta di esame; pertanto, esso va redatto contestualmente e sottoscritto al termine della seduta, riportando l'orario di inizio e chiusura della seduta. Il verbale della seduta così redatto deve essere consegnato entro le 48 ore successive alla chiusura dell'appello all'Ufficio del Manager Didattico.

9. L'Università adotta sistemi di prenotazione e verbalizzazione telematica degli esami di profitto le cui modalità operative sono contenute in apposite linee guida approvate dai competenti organi accademici.

10. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia con adeguata forma di pubblicità, con le relative motivazioni previa comunicazione al Presidente del Consiglio Didattico.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

11. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.



## Riconoscimento di CFU

1. I Consigli Didattici deliberano sul riconoscimento dei CFU nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studio individuale.  
I Consigli Didattici deliberano altresì sul riconoscimento della carriera degli studenti che siano incorsti nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di CFU.  
I Consigli Didattici deliberano altresì sul riconoscimento della carriera degli studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei CFU considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.  
I CFU eventualmente acquisiti e non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda CFU acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli di studio conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della L. 148/02.
4. Possono essere riconosciuti come CFU, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, nei limiti consentiti dalla legge. Il dettaglio del riconoscimento dei CFU è contenuto nei regolamenti didattici dei corsi di studio che devono tenere conto dei seguenti criteri generali:
  - a) per le conoscenze e abilità acquisite esclusivamente con l'esercizio delle attività professionali il riconoscimento di CFU può avvenire nell'ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, delle attività formative relative alla preparazione della prova finale, delle ulteriori conoscenze linguistiche, delle abilità informatiche, degli stages e tirocini, ai sensi della normativa vigente;
  - b) per le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, per le conoscenze e abilità maturate in attività formative per la preparazione degli esami di stato o in attività formative relative a master, a specifici corsi di aggiornamento e/o di perfezionamento, il riconoscimento di CFU può avvenire sia nell'ambito delle attività formative precedenti, sia nell'ambito delle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative, ai sensi della normativa vigente.
5. Gli aspetti amministrativi relativi alla disciplina del riconoscimento dei CFU sono contenuti nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

## Art. 27

### Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio, in conformità a quanto previsto nell'ordinamento didattico.
2. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, costituisce un'occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di CFU ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente richiesto per la sua preparazione.  
Tutti gli studenti devono redigere un breve elaborato scritto (prova finale), concordato con un docente (relatore) afferente al settore scientifico disciplinare di un insegnamento presente nel percorso curriculare dello studente. Il conseguimento della laurea avviene all'esito della valutazione effettuata da una commissione, nominata dal Preside, composta da almeno 3 docenti, incluso il relatore.  
La commissione valuta il percorso di studi del candidato e, sentito il relatore, l'elaborato finale per il quale non è prevista, di norma, alcuna forma di discussione. La proclamazione della laurea è pubblica e si svolge in almeno due momenti nel corso dell'anno accademico.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.  
La composizione delle commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà.  
Salvo che sia altrimenti stabilito, il Presidente della commissione giudicatrice è di norma il Presidente del Consiglio Didattico o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo appartenente al medesimo Consiglio Didattico. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio. Il Presidente designa tra i componenti della commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.  
Le commissioni - composte di norma da 11 membri e comunque da non meno di 7 per gli esami di laurea magistrale e non meno di 5 membri per il diploma di specializzazione - sono costituite a maggioranza da professori e ricercatori strutturati della Facoltà.  
Per le lauree magistrali la prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi dinanzi alla commissione, che esprime il giudizio complessivo tenendo conto della qualità del lavoro svolto durante la tesi e del curriculum studiorum dello studente.
4. La prova finale può svolgersi anche in lingua straniera.
5. Al fine del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione.

I.e commissioni devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto per la prova finale.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

6. Lo svolgimento degli esami finali di laurea è pubblico sia in fase di valutazione-dinanzi alla commissione sia all'atto della proclamazione; per lo svolgimento degli esami finali di laurea magistrale e di specializzazione l'esame si svolge in seduta pubblica.

#### Art. 28

##### Tirocini formativi e di orientamento

1. L'Università del Salento, al fine di affinare il processo di approfondimento e di formazione con una modalità di alternanza fra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali dei propri studenti e laureati, promuove tirocini formativi e di orientamento presso aziende, enti, istituzioni, ordini professionali e scuole secondarie superiori. I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo di organizzazione e gestione dei tirocini.

#### Art. 29

##### Ammissione a singoli insegnamenti

1. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti. La frequenza degli studenti stranieri ai corsi di insegnamento in lingua italiana è subordinata alla verifica del possesso delle conoscenze linguistiche minime. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione delle rispettive posizioni da parte delle autorità consolari competenti.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire singoli insegnamenti offerti e attivi presso l'Ateneo e a sostenere nell'anno accademico stesso i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU acquisiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'università, ma che, avendo i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di un successivo avvio di carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali.

A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma non è consentito di acquisire più di trentasei (36) CFU in ciascun anno accademico.

3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli

**esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a corsi di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.**

In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 2 del punto precedente.

4. Ulteriori disposizioni sono stabilite dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

#### Art. 30

##### Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per eventuali maggiori oneri economici, può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative della didattica e dei relativi servizi per gli studenti a tempo parziale, consentendo loro di far fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore, senza cadere nelle condizioni di fuori corso. Gli studenti a tempo parziale possono fruire, ove deliberato dal Consiglio di Amministrazione per l'anno accademico di riferimento, di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.
2. Lo studente che per ragioni strettamente personali (lavoro, salute, condizioni familiari) non abbia piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, può decidere di optare, al momento dell'immatricolazione o della iscrizione ad anni di corso successivi al primo, per il regime di studi a tempo parziale. Gli studenti, per fruire del suddetto regime di impegno, devono presentare una proposta di sottoscrizione del contratto di studio a tempo parziale secondo le procedure riportate nel Manifesto generale degli studi.

#### Art. 31

##### Attività di orientamento e di tutorato

1. L'Università promuove attività di orientamento, di informazione della propria offerta formativa e di sostegno alla preparazione iniziale, al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie.
2. Per ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Il servizio di tutorato ha l'obiettivo di orientare e assistere gli studenti durante il percorso formativo, rinnovando gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.
3. Gli obiettivi di cui sopra sono realizzati dal Centro Orientamento e Tutorato (CORT) nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento d'Ateneo per l'orientamento e il tutorato, approvato ai sensi dell'art. 52 dello Statuto di Ateneo. Il Centro opera d'intesa con le Facoltà, con i Consigli Didattici e le altre strutture dell'Ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con altri enti e soggetti aventi le

medesime finalità.

#### Art. 32

##### **Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero**

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio e formazione all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di CFU facilmente riconducibile al sistema ECTS e sulla base di accordi di tirocinio con singoli enti ospitanti.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, ove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di CFU acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli didattici possono raccomandare durate originali in relazione all'organizzazione del corso stesso, secondo modalità previste nel Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero. I periodi di tirocinio hanno una durata variabile da 3 a 6 mesi. Lo svolgimento di attività di tirocinio a tempo pieno sono riconosciute come parte integrante del programma di studio. Al termine del periodo di tirocinio Erasmus, l'Università del Salento garantirà allo studente il totale riconoscimento delle competenze acquisite ed indicate nel Training agreement portate a termine con successo, secondo modalità stabilite dagli organismi didattici competenti.
3. Le opportunità di studio e formazione all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca dei contenuti, ma la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in CFU tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di CFU relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di CFU dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Le ulteriori disposizioni sono stabilite nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti e nel succitato Regolamento di Ateneo per il riconoscimento di attività di studio all'estero.

### Art. 33

#### Internazionalizzazione dell'offerta formativa

1. L'Università promuove e sostiene le iniziative volte ad implementare la dimensione internazionale dell'offerta formativa.
2. L'Università può istituire e attivare corsi di studio di rilevanza internazionale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e coerentemente con le Linee guida di Ateneo per l'internazionalizzazione. Tali corsi di studio includono:
  - a. corsi di studio di ateneo erogati in lingua straniera;
  - b. corsi di studio di ateneo che prevedono periodi di mobilità strutturata di studenti e/o docenti;
  - c. corsi di studio inateneo con ordinamento congiunto con atenei stranieri;
  - d. corsi di studio di ateneo erogati all'estero.
3. I corsi di studio di cui al comma 2, lett. b e lett. c, vengono attivati ed erogati sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli atenei partner, secondo le modalità previste dalle Linee guida di Ateneo per l'internazionalizzazione.
4. Al completamento degli studi, agli studenti iscritti alle tipologie di corso di cui al comma 2, lett. b e lett. c, viene rilasciato un titolo congiunto ovvero un titolo doppio ovvero un titolo multiplo, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente e secondo le specifiche delle convenzioni di riferimento, nel rispetto delle normative vigenti nei paesi in cui le istituzioni hanno sede. Laddove necessario ai fini del riconoscimento reciproco del titolo, si potrà prevedere una durata dei corsi superiore alla durata normale degli stessi.
5. L'Università promuove inoltre l'attivazione di studi dottorali, master, corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione, ovvero loro articolazioni interne, con caratteri di internazionalità.
6. I corsi di cui al comma 2 e al comma 5 prevedono l'utilizzo di una lingua veicolare anche diversa dall'italiano nell'erogazione delle attività formative e dei servizi rivolti agli studenti, ivi inclusi i servizi amministrativi e di segreteria legati alla carriera, al fine di assicurare una corretta comunicazione con gli studenti.
7. I percorsi internazionali attivati dall'Università sono sottoposti alle stesse norme di ateneo per l'assicurazione interna della qualità, secondo quanto previsto all'art. 35.

## Art. 34

### Organizzazione della didattica dei corsi di studio internazionali

1. I corsi di studio internazionali di cui all'art. 33, comma 2, lett. b e c, prevedono l'attivazione di percorsi formativi integrati, erogati con il concorso dello Università partner in base a quanto disposto dalle convenzioni che regolano l'attività del corso. Il livello di integrazione dei percorsi è variabile, e di norma include un periodo di mobilità degli studenti e/o dei docenti fra le Università partner.
2. Il periodo di mobilità degli studenti di cui al comma 1 può essere riservato a contingenti di studenti, selezionati secondo le modalità previste dal regolamento didattico del corso. L'attività didattica svolta durante i periodi di mobilità è automaticamente e integralmente riconosciuta da tutte le Università partner, senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte degli studenti.
3. In aggiunta a quanto indicato agli artt. 16 e 17, il regolamento didattico del corso di studio internazionale disciplina altresì:
  - a) il periodo di studio all'estero di cui al comma 1, specificando il programma/progetto di riferimento, il tipo di mobilità prevista, la sua durata, le tipologie di attività formative da sostenere all'estero e il numero di crediti formativi ad esse assegnato;
  - b) le modalità di presentazione dei piani di studio individuali, eventualmente lasciando allo studente anche la possibilità di fare riferimento all'articolazione delle attività formative contenuta nell'ordinamento didattico del corso;
  - c) eventuali disposizioni speciali per il conseguimento del titolo, con eventuale rinvio alla convenzione che regola il corso.
4. In deroga a quanto previsto agli artt. 4 e 5 e in virtù delle peculiari caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'art. 33, comma 2, lett. b e c, si stabilisce quanto segue:
  - a) alle attività formative di base e caratterizzanti dei corsi di studio internazionali di cui all'art. 33, comma 2, lett. b e c, può essere assegnato un numero di crediti formativi inferiore a 6, ovvero a 5, se così stabilito dal Consiglio Didattico sulla base di precise finalità didattiche di integrazione dei percorsi formativi a livello internazionale;
  - b) l'ordinamento didattico dei corsi di studio di cui all'art. 33, comma 2, lett. b e c, può prevedere un numero di esami superiore a 20 nel caso di corso di laurea, ovvero a 12 nel caso di corso di laurea magistrale, nonché, conformemente a quanto previsto all'art. 33, comma 4, stabilire una durata degli studi superiore a quella normale prevista per la tipologia di corso dalla normativa vigente;
  - c) laddove il percorso internazionale sia attivato all'interno di un corso di studio di ateneo, la differenziazione fra il curriculum internazionale e gli altri curricula del corso di studio può superare gli attuali limiti previsti dal D.M. 17/10;
  - d) per i corsi di studio internazionali è fatta salva la possibilità di attivazione anche in deroga ai limiti di numerosità minima degli studenti previsti dal D.M. 17/10.
5. Per i corsi di studio internazionali è fatta salva, in ogni caso, la possibilità di prevedere un'organizzazione della

didattica che differisca da quanto stabilito dal presente Regolamento Didattico di Ateneo, purché conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Le proposte di deroga, elaborate dal Consiglio Didattico e adeguatamente motivate, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico ed esplicitamente dichiarate all'interno delle convenzioni che regolano il corso di studio, nonché nell'ordinamento c/o nel regolamento didattico del corso stesso. Per quanto non espressamente indicato nei suddetti testi c/o approvato dal Senato Accademico, valgono le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### Art. 35

##### Sistema di assicurazione interna della qualità e valutazione della didattica

1. L'Università è impegnata nel miglioramento continuo delle sue attività e dei suoi servizi. A tal fine, adotta un sistema di assicurazione interna della qualità e di valutazione della didattica volto al monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa, in conformità con quanto previsto dalle Linee guida di Ateneo per l'assicurazione interna della qualità e la valutazione della didattica.
2. Il sistema di cui al comma 1 prevede la costituzione di un Gruppo di Autovalutazione (GAV) all'interno di ciascun corso di studio e di un Presidio di Ateneo, e si avvale della supervisione del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) e della collaborazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti per la didattica.
3. Il Gruppo di Autovalutazione (GAV) è composto da membri nominati dal Consiglio Didattico secondo le modalità e i tempi specificati nelle Linee guida di Ateneo per l'assicurazione interna della qualità, ed è coordinato da un componente di norma differente dal Presidente del Consiglio Didattico.
4. È compito del GAV condurre regolarmente le attività di autovalutazione, secondo quanto previsto dalle Linee guida di Ateneo per l'assicurazione interna della qualità, provvedendo annualmente alla stesura di un Rapporto di Autovalutazione (RAV), adeguatamente pubblicizzato sui siti web istituzionali.
5. Il Presidio di Ateneo è composto secondo le modalità e i tempi specificati nelle Linee guida di Ateneo per l'assicurazione interna della qualità.
6. Il Presidio di Ateneo opera in armonia con gli obiettivi strategici stabiliti dall'Ateneo, adottando metodologie di monitoraggio sviluppate con la collaborazione del NVA, in conformità con le norme vigenti.
7. Il Presidio di Ateneo sviluppa piani di azione per il monitoraggio del raggiungimento di specifici obiettivi, valutando le performance e i risultati raggiunti dai singoli corsi di studio, anche ai fini della ripartizione interna delle risorse dell'Ateneo.
8. Nello svolgimento delle proprie attività, il Presidio di Ateneo si avvale dei parametri previsti dalla normativa vigente, nonché di indicatori e criteri propri, purché in armonia con i suddetti parametri nazionali, elaborati al fine di rendere possibile un efficace e continuo monitoraggio della qualità della didattica e dei servizi ad essa



connessi. Nell'elaborazione dei propri indicatori, il Presidio di Ateneo si avvale della collaborazione del NVA, anche sulla base delle proposte presentate dalla commissione paritetica docenti-studenti. I GAV si adeguano ai criteri elaborati dal Presidio di Ateneo, adottandoli nelle proprie attività di autovalutazione.

9. La corretta applicazione dei parametri e il funzionamento del sistema di autovalutazione sono verificati dal NVA secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

10. Le attività di autovalutazione sono condotte con la massima trasparenza e tutti gli atti e i documenti prodotti sono resi pubblici sui siti web istituzionali.

#### Art. 36

##### Norme transitorie e finali

1. L'attuale le procedure richieste, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico 2011/12.

Il regolamento è immediatamente esecutivo ed applicabile a tutti i corsi di studio istintivi o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. 270/04 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.

3. Le Linee guida di Ateneo per la verbalizzazione elettronica degli esami di profitto, quelle per l'internazionalizzazione e quelle per l'assicurazione interna della qualità, rappresentano esplicitazioni dei regolamenti di autonomia ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e sono approvate con le procedure ivi previste.

2. Delle disposizioni contenute nel presente regolamento didattico viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche di cui all'articolo 23.